

LINEE PROGRAMMATICHE

ART. 1 - La Biblioteca civica é al centro dell' attivit  culturale del paese : sua funzione   quella di realizzare come momento di vita concreta e socialmente valida iniziative a carattere culturale ed a diffondere l'informazione con criteri di imparzialit  e pluralismo nel confronto delle varie opinioni.-

ART. 2 - Essa   inserita nella vita del paese: promuove e favorisce ricerche, discussioni, informazioni, attivit  che servano a rendere la popolazione cosciente dei problemi comuni e capace di un autonomo giudizio.-

Art. 3 - Imposta una linea d'azione culturale intesa ad informare il pubblico sulla realt  del mondo moderno, ad inquadrare le situazioni locali in un ambito pi  vasto : in particolare segue le vicende e i problemi del mondo dei lavoratori e della scuola, movendo dal fatto che lavoro e studio sono le componenti fondamentali della vita dei gorlesi, contribuendo all'attuazione del diritto allo studio.-

ART. 4 - Assicura alle istituzioni esistenti ed ai gruppi che si propongono un impegno culturale e sociale il proprio appoggio, mettendo a disposizione i locali, gli strumenti di comunicazione culturale e l' eventuale aiuto finanziario.-

ART. 5 - Tiene presente le componenti della popolazione : nativi ed immigrati, lavoratori e studenti, giovani ed anziani; mediante incontri ed iniziative aperte ne favorisce l' amalgama e la cooperazione.-

ART. 6 - Garantisce la custodia, l'integrit  ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio. Assicura il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonch  dei documenti di interesse locale.-

LA COMMISSIONE

ART. 7 - Organo direttivo della Biblioteca   la Commissione che dura in carica tre anni ed   composta come segue :

- Assessore alla pubblica istruzione;
  - Un rappresentante per ciascuno dei tre partiti presenti nel Consiglio Comunale, proposti dai partiti stessi;
  - Un rappresentante dei sindacati unitari proposto da essi;
  - Un rappresentante per ogni consiglio scolastico ( media - elementare - materna);
  - Sette rappresentanti eletti dalla popolazione.
- Totale N. 15 componenti.-  
I suoi membri sono rieleggibili.-

ART. 8 - L' elezione dei membri avviene mediante presentazione dei candidati; ciascuno da parte di almeno dieci elettori; i candidati formeranno una lista che sar  sottoposta a votazione; ogni votante potr  esprimere un massimo di cinque preferenze; risultano eletti i sette candidati che hanno ottenuto pi  prefe-

renze.

Condizione per essere candidati ed elettori sono :

essere cittadini gorlesi residenti in comune ed avere compiuto il 14° anno di età;

non ricoprire cariche comunali e non essere dipendenti comunali.

Le elezioni sono gestite dal Consiglio Comunale, garantendo in ogni operazione pre-elettorale, elettorale, post-elettorale la rappresentanza delle minoranze.-

Per avere almeno due giovani in commissione, dall'elenco votato si dovranno estrarre in primo luogo cinque persone che hanno riportato il maggior numero di voti; in secondo luogo i primi due giovani che a loro volta hanno riportato il maggior numero di voti.-

ART. 9 - I membri della Commissione sono tenuti a partecipare alle riunioni e fornire giustificazioni in caso di assenza. Si ritiene decaduto dalla carica chi faccia tre assenze di seguito senza darne ragione.- Lo sostituisce il candidato che nelle elezioni precedenti abbia ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli dei candidati eletti; per i membri designati dalle varie istituzioni la sostituzione avverrà mediante una nuova proposta dagli Enti al Consiglio Comunale.

ART. 10 - La Commissione si riunisce periodicamente almeno una volta ogni due mesi; sceglie nel suo ambito un Presidente ed un cassiere; perché la riunione sia valida occorre la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Di ogni seduta della Commissione sarà redatto verbale che dovrà essere a disposizione del pubblico per la consultazione in biblioteca.

ART. 11 - Essa rappresenta ed interpreta la popolazione: suo compito è quello di assicurare l'effettiva partecipazione ed il funzionamento della biblioteca secondo le linee stabilite nei primi cinque articoli; al suo insediamento essa propone al Consiglio Comunale gli indirizzi generali di azione culturale della Biblioteca.

Stabilisce l'orario di apertura ordinario e straordinario; organizza il servizio di lettura e prestito; cura il rifornimento di libri e riviste; redige entro la fine di giugno di ogni anno il bilancio preventivo ed entro lo stesso termine fa una relazione sull'attività svolta e sul programma da attuarsi l'anno successivo da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione ed alla Soprainendenza bibliografica regionale;

assicura l'agibilità della Biblioteca a Istituzioni e gruppi, concordando l'orario di riunione, e previa precisazione della responsabilità;

suo compito è pure quello di promuovere l'attuazione di un sistema bibliotecario comprensoriale al fine di allargare la disponibilità di materiale, assicurare un più vasto campo di iniziative e di informazione, favorire la collaborazione fra gruppi culturali di centri diversi.-

ART. 12 - La Commissione convoca almeno una volta all'anno l'as-

semblea dei cittadini per discutere le direttive di sviluppo della Biblioteca.

ART. 13 - La responsabilità dell' andamento generale della Biblioteca é assunta dal Presidente.

Egli convoca la Commissione ( che può essere convocata pure su richiesta da almeno cinque dei suoi membri); fissa l' ordine del giorno, tenendo conto delle proposte dei Commissari; fa eseguire le deliberazioni prese dalla Commissione; adotta, in caso di necessità, i provvedimenti opportuni che devono entro sette giorni essere approvati dalla Commissione; assume la funzione di collegamento con il Consiglio Comunale.-

#### IL BIBLIOTECARIO

ART. 14 - Il Bibliotecario si occupa direttamente della conservazione del patrimonio librario e dell' attrezzatura; mantiene la disciplina interna della Biblioteca durante l'orario di apertura ordinaria; soprintende alla catalogazione di libri e riviste ed alla loro ordinazione; alle operazioni di distribuzione e ritiro dei libri; tiene al corrente l'elenco dei libri dati in prestito e lo scadenzario; fa proposte alla commissione per la scelta dei libri, riviste e materiale da acquistare; partecipa alle riunioni della Commissione, di cui é Segretario di diritto, senza voto; la coadiuva nelle sue attività specifiche. Le mansioni specifiche affidate al Bibliotecario sono descritte in apposita procedura di lavoro.-

#### FINANZIAMENTO.-

ART. 15 - La Biblioteca provvede ai propri bisogni coi seguenti mezzi:  
- contributi ordinari e straordinari decisi dal Consiglio Comunale, finanziamenti da parte dello Stato, della Regione ed altri enti pubblici;  
- eventuali donazioni e lasciti di privati.

#### FUNZIONAMENTO

ART. 16 - Il servizio lettura e prestiti é gratuito; ad ogni cittadino od altro frequentatore é data una tessera numerata di riconoscimento.-

La lettura in sede sarà garantita dalla Commissione e dal Bibliotecario.-

ART. 17 - Le iniziative di studio, ricerca, attività culturale e sociale sono portate avanti da coloro che le propongono, in base al principio dell' autonomia; la Commissione esercita a questo riguardo la funzione di coordinamento e quella di garantirne la democraticità e la più ampia pubblicizzazione in armonia con i principi della Costituzione.

Nel caso che un gruppo muti durante l' esecuzione del programma precedentemente sottoposto alla Commissione deve darne notizia al-

la commissione stessa: la quale, qualora riconoscerà in tale mutamento la violazione dei principi su esposti, toglierà al gruppo la facoltà di continuare in Biblioteca l'attività e l'eventuale aiuto finanziario.

I locali della Biblioteca potranno essere adibiti anche a mostre: nel caso di mostre mercato l'espositore verserà il 10% del ricavato o donerà un'opera esposta alla biblioteca a titolo di risarcimento spese.- L'orario sarà quello di apertura normale e per non di più di 15 giorni.- Per apertura straordinaria l'espositore è responsabile di ogni danno e ammanco ai beni della biblioteca; per questo dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

L'autorizzazione viene concessa, su richiesta dell'interessato, dalla commissione.- Nella richiesta si indicherà il tipo di materiale esposto: se si tratta di mostra-mercato si deve allegare l'elenco delle opere esposte ~~xi~~ ed il prezzo relativo.-

Nessun pagamento percentuale sarà fatto se sarà la Biblioteca ad invitare un espositore.-

ART. 18 - Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, i dizionari, le opere di speciale valore, gli ultimi 2 numeri di ogni rivista, i giornali non ancora rilegati, le opere da riparare.-

ART. 19 - Per la lettura a domicilio si possono ritirare ogni volta 2 opere; per riviste e periodici un massimo corrispondente ad un semestre; il Bibliotecario può autorizzare in casi speciali il prestito di una maggiore quantità di opere e riviste.-

Oltre che ai singoli la Biblioteca potrà dare in prestito libri od altro materiale alle Scuole del Comune; i limiti quantitativi in questo caso saranno fissati dal Bibliotecario in accordo con la Commissione ed in base alla richiesta.- L'intestatario del prestito sarà comunque una persona fisica.

Il tempo massimo per la lettura a casa è di 3 settimane; il Bibliotecario provvede a sollecitare la consegna una volta trascorso il termine massimo, mediante il servizio postale con spesa a carico del destinatario; il Bibliotecario ha la facoltà di esigere la restituzione in anticipo, in particolare quando esegue il controllo periodico del materiale bibliografico.-

ART. 20 - Il lettore che alla scadenza del termine del prestito non restituisce il libro sarà invitato a farlo entro 20 gg.: in caso contrario su designazione del Bibliotecario la Commissione deciderà di escluderlo dalla Biblioteca temporaneamente; in casi gravi potrà porgere denuncia all'autorità giudiziaria per il risarcimento danni.-

ART. 21 - Chi restituisce un'opera danneggiata è obbligato al risarcimento del danno valutato dalla Commissione.

ART. 22 - Per quanto non espressamente contemplato in questo Regolamento si fa espresso riferimento alla Legge n. 41 in data 4 settembre 1973 che detta norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse pubblico.-

ART. 23 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale avrà riportato l'approvazione della Autorità tutoria.-